

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

13 aprile 2010

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTA' DI TORINO E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI TO1 E TO2NORD. APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 51 - 11389 DEL 23 DICEMBRE 2003 E DEL D.P.C.M 29 NOVEMBRE 2001 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.

Proposta dell'Assessore Borgione.

L'approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 n. 140 (mecc. 200505648/19), esecutiva dal 10 ottobre 2005, ha ridefinito il sistema torinese di offerta di prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie per le persone in condizione di non autosufficienza, conformandosi espressamente all'accordo regionale sui Livelli Essenziali di Assistenza - DGR 51-11389 23 dicembre 2003 – e alla DGR 72-11420 del 20 dicembre 2004, che individuano nella continuità delle cure attraverso la presa in carico globale della persona il loro presupposto metodologico.

Tale provvedimento ha demandato alla Giunta Comunale l'adozione di un Accordo di programma con le Aziende Sanitarie cittadine al fine di definire come:

- a) garantire modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi unitari per l'utenza, con particolare riferimento alla continuità assistenziale tra la fase dell'acuzie/postacuzie, a totale titolarità sanitaria, e la fase della lungo-assistenza in cui, a seconda delle condizioni socio-economiche del beneficiario, l'Amministrazione può o meno essere chiamata a riconoscere una integrazione di natura economica;
- b) realizzare la valutazione congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l'assistibilità a domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che avranno richiesto l'intervento dell'Unità Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei Medici di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende Sanitarie;
- c) giungere all'approvazione congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale, sulla base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi di mix di prestazioni fino al massimale erogabile e l'entità del concorso finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno costituire il riferimento per le progettualità operative da mettere in atto;
- d) gestire le eventuali liste d'attesa per l'attivazione degli interventi secondo criteri di trasparenza e di omogeneità definiti a livello cittadino e, mediante il ricorso alle modalità ed agli strumenti di valutazione di cui alla D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo priorità alle situazioni connotate da debolezza socio-economica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia personale.

Tale accordo, di durata triennale, è stato approvato con deliberazione del 7 marzo 2006 n.mecc.200601682/19, permettendo l'avvio operativo del nuovo sistema a decorrere dal maggio 2006.

La Giunta Regionale con deliberazione del 6 aprile 2009 n. 39-11190 ha approvato il suo riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituito il contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti, prevedendo che le Aziende Sanitarie e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali raggiungessero accordi in materia di

recepimento del provvedimento regionale e di utilizzo delle somme stanziare in sede di riparto del Fondo Nazionale delle non autosufficienze 2008, che per quanto riguarda il territorio della Città di Torino sono state individuate nella misura di Euro 4.637.717,17 comprensive sia della quota sanitaria che della quota sociale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n.mecc.200905739/19 “riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie. recepimento d.g.r. n. 39-11190 del 6 aprile 2009” sono stati adottati i correttivi al sistema derivanti dal recepimento del citato provvedimento regionale e dagli esiti della sperimentazione realizzata; tale provvedimento ha nuovamente demandato alla Giunta l’adozione degli atti attuativi tra cui il nuovo Accordo di Programma con le Aziende sanitarie.

Il Consiglio Comunale nella medesima data ha approvato la mozione n. 70 ( n. mecc. 2009 08486/02) collegata alla deliberazione succitata che ha impegnato il Sindaco e la Giunta ad attivare una molteplicità di azioni di natura organizzativa alcune delle quali richiedono un accordo con le ASL.

La Giunta Regionale inoltre con deliberazione del 15 febbraio 2010 n.56-13332 ha adottato un ulteriore provvedimento con il quale ha disposto di assegnare l’istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza anche alle persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, di approvare ulteriori modifiche ed integrazioni alla DGR n. 39-11190 del 6 aprile 2009. e di assegnare le risorse del Fondo Nazionale delle non autosufficienze 2009, subordinandone l’erogazione alla verifica dell’effettiva applicazione della DGR n. 39-11190/2009 ed alla definizione e presentazione entro il 15 aprile 2010 alla Direzione regionale Sanità ed alla Direzione regionale Politiche Sociale e Politiche per la Famiglia di accordi tra gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e le Aziende sanitarie sulle modalità ed i tempi di recepimento della DGR n. 56-13332.

In considerazione di quanto su espresso e in aderenza agli atti citati, l’Amministrazione Comunale e le Aziende Sanitarie cittadine hanno definito congiuntamente i contenuti del nuovo accordo di programma in materia di lungoassistenza domiciliare e durante la conferenza in data 31 marzo 2010, ai sensi dell’art. 5 della D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997, hanno espresso il proprio consenso unanime sulla Bozza di Accordo(Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il triennio 2010, 2011, 2012.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1) di approvare, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009, il testo dell’Accordo di Programma da sottoscrivere con le Aziende Sanitarie Locali TO1 e TO2Nord, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) “Accordo di Programma per la Lungoassistenza Domiciliare tra la Città’ di Torino e le Aziende Sanitarie Locali

TO1 e TO2Nord - Applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del 23 dicembre 2003 e del D.P.C.M. 29 novembre 2001 Livelli Essenziali di Assistenza”;

2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a firmare l’Accordo di Programma tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie TO1 e TO2Nord;

3) di pubblicare il suddetto Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs 267/00 e della D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997;

4) di dare attuazione, con successivi atti dirigenziali, a quanto previsto nel testo dell’Accordo di Programma di cui all’Allegato A;

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Firme:

LO CASCIO

BORGIONE

MERANA PIA TOSCO